



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN AREA DIRITTO DELLE
RELAZIONI FAMILIARI, DELLE PERSONE, DEI MINORI

REGOLAMENTO

Art. 1 - Istituzione e sede della Scuola di Alta Formazione Specialistica in area diritto delle relazioni familiari, delle persone, dei minorenni.

1. E' istituita la "Scuola di Alta Formazione Specialistica in area del diritto delle relazioni familiari, delle persone, dei minorenni" d'ora in poi denominata più semplicemente "Scuola", - dell'Associazione Unione Nazionale Camere Minorili d'ora in poi denominata UNQM.

2. Tale Scuola opera per l'alta formazione specialistica degli avvocati in forza della Convenzione sottoscritta in data 27 marzo 2018 con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense (d'ora in poi denominata SSA) avente ad oggetto, in condivisione progettuale, l'organizzazione e gestione di corsi di alta formazione conformi ai requisiti previsti nel regolamento ministeriale e finalizzati a conseguire un attestato di frequenza che possa produrre gli effetti di cui all'art. 14 del D.M. 144/2015, preso atto che in data 16 dicembre 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato, nella seduta amministrativa plenaria, che prenderà in considerazione l'attestato di frequenza al predetto corso ai fini dell'iscrizione all'albo/elenco degli specialisti, allorché sarà costituito, compatibilmente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

3. Ai fini della Convenzione di cui al comma 2, la Scuola sarà gestita sul piano scientifico in collaborazione con la medesima SSA ed il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, che ha deliberato la sottoscrizione della convenzione con UNQM in data 18 aprile 2018.

Art. 2 Finalità e sede della Scuola.

La Scuola intende assicurare l'alta formazione e qualificazione professionale degli avvocati che si occupano di diritto nell'area delle relazioni familiari, delle persone, dei minori, ai sensi della vigente normativa con particolare riferimento

alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, del Regolamento per le specializzazioni approvato dal Ministro di Giustizia il 12 agosto 2015, per la parte ancora vigente e come sarà modificata, nonché di ogni ulteriore Regolamento vigente o normativa sopravvenuta relativa alla formazione specialistica dell'avvocatura, salva la necessità di adeguamenti di legge.

La frequentazione della Scuola è riservata ad avvocati iscritti all'Albo.

Il corso di alta formazione specialistica offerto dalla Scuola intende assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale in materie dell'area del diritto delle relazioni familiari, delle persone, dei minori ed in particolare di:

Area civile

- relazioni familiari (matrimonio, unioni civili, convivenze)
- separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, cessazione della convivenza; procedimenti di modifica; ordini di protezione; strumenti di garanzia patrimoniale; procedimenti di impugnazione
- responsabilità civile nel diritto di famiglia e minorile
- fecondazione assistita

Area minorile

- filiazione; azioni di stato
- controllo sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale
- controllo ai sensi dell'art. 709 ter
- diritto al mantenimento delle relazioni significative
- procedura per la dichiarazione di adottabilità
- procedimenti di adozione
- i poteri di vigilanza del giudice tutelare
- protezione dei soggetti vulnerabili
- minori stranieri non accompagnati
- minore parte: l'avvocato del minore
- ascolto del minore
- interesse del minore: deontologie a confronto

Area minorile internazionale:

- Convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia
- Convenzioni e regolamenti EU
- Sottrazione internazionale dei minori
- Multiculturalità
- Adozione internazionale
- Affidamento
- Ricorso alla CEDU

Area penale:

- Principi generali e riferimenti sovranazionali in ambito penale minorile
- Sistema della giustizia penale minorile
- giustizia riparativa
- formazione specialistica, deontologia ed etica professionale
- minori a rischio e/o autori di reato: profili multidisciplinari

Esercitazioni pratiche

Visite guidate

4. La Scuola ha sede in Roma, presso la sede legale dell'UNQM.

5. La Scuola è unica per l'intero territorio nazionale e si svolge presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara; è possibile la videoconferenza con sedi distaccate, assicurando la possibilità di interazione tra docenti e discenti. Lezioni, seminari, convegni, comunque rientranti nel corso, potranno essere tenuti anche in altre sedi.

Art. 3 – Requisiti per l'ammissione al Corso di specializzazione - Numeri massimo e minimo di partecipanti

1. Possono accedere alla Scuola gli avvocati iscritti all'Albo.

2. Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 80.

La Scuola verrà attivata con un numero minimo di 30 iscritti e, eventualmente, al raggiungimento di un numero minimo di 25 iscritti in sedi distaccate, in videoconferenza, a discrezione del Comitato di Gestione.

Nel caso in cui le domande superino la disponibilità, verranno adottati dal Comitato di gestione i seguenti criteri di selezione, nell'ordine:

- la qualità di socio di una delle Camere Minorili;
- l'anzianità di iscrizione all'albo;
- l'anzianità anagrafica;
- l'antiorità della domanda iscrizione.

Art. 4 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico della Scuola è composto da **6 membri**, presieduto dal Presidente di UNCM o suo delegato e composto di:

Due membri designati da UNCM;

Tre professori ordinari designati dall'Ateneo di Ferrara;

Un avvocato designato dalla SSA

2. Il Comitato Scientifico individua il programma dettagliato del Corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

3. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 5 Direzione e gestione dei corsi

La Scuola è gestita da un Comitato di gestione composto da 6 membri, di cui 3 designati da UNCM, con funzioni di direttore, di segretario e di tesoriere e 3 membri designati dall'Ateneo di Ferrara.

2. Il Comitato di gestione ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività della Scuola, cura lo svolgimento dell'attività e il coordinamento dei docenti; rende operativo il programma, incarica i docenti tenuto conto delle proposte del comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento; determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza; delibera in ordine all'ammissione o all'esclusione degli iscritti.

3. Il Comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del direttore.

Art. 6 – Organizzazione della Scuola

1. La Scuola ha durata biennale (anni solari) per un numero complessivo di 200 ore, di cui non meno di 150 ore di lezione frontale e le altre ore dedicate ad

esercitazioni, dibattiti, role play, approfondimenti seminariali, convegni, eventi di alta formazione.

2. Le iscrizioni alla Scuola avvengono con cadenza annuale.

3. Le lezioni hanno inizio entro il **30 novembre** e terminano due anni dopo nel mese di giugno, salve le prove di esame finale.

4. La Didattica è interattiva, stimola il confronto e il dibattito, l'esame di casi concreti e della giurisprudenza sovranazionale e interna.

5. Il metodo didattico si articola ed è organizzato secondo il programma di studio proposto dal Comitato Scientifico e approvato dal Comitato di gestione.

6. Le lezioni si svolgeranno, indicativamente, fatte salve le successive determinazioni, nei giorni di venerdì e sabato.

7. Il calendario delle lezioni sarà pubblicato sul sito di UNQM, nonché dell'Ateneo di Ferrara, entro l'inizio dell'anno di lezione.

8. Alle lezioni parteciperà un Tutor d'aula con il compito di gestire anche le comunicazioni tra i Partecipanti e la Direzione della Scuola, garantendo un flusso di notizie costante ed adeguato.

Art. 7 Contenuti e metodi della didattica

Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti, la Scuola garantisce il coordinamento sistematico dei contenuti del corso la cui attività sarà volta a formare avvocati specializzati ed esperti nella gestione di questioni giuridiche relative all'area del diritto delle relazioni familiari, delle persone, dei minori con particolare riferimento alla gestione, nonché al componimento delle relative controversie ed all'individuazione delle migliori soluzioni giuridiche per le parti e per il minore.

2. Il corso curerà quindi, nella necessaria cornice sistematica di teoria del diritto, l'approfondimento di tematiche forensi e pratiche dell'area con il necessario approccio anche multidisciplinare, avvalendosi di qualificati docenti nei limiti e nelle proporzioni previste nel citato Regolamento in data 12 agosto 2015 e successive eventuali modifiche e implementazioni.

3. Il materiale didattico sarà messo a disposizione dei Partecipanti telematicamente con accesso loro riservato.

4. Il Programma sarà pubblicato sul sito di UNCM e dall'Università degli Studi di Ferrara, entro l'inizio dell'anno di lezione, a inizio corso, ed è soggetto a modifiche in relazione anche a novità legislative e giurisprudenziali, essendo possibili eventi di approfondimento su argomenti di particolare rilevanza non precedentemente programmabili, ad integrazione o sostituzione di argomenti invece previsti.

Art. 8 – Docenti

1. Il corpo docente della Scuola è costituito da avvocati di comprovata esperienza professionale nel settore, docenti universitari, magistrati e, per particolari esigenze, da esperti di comprovata esperienza nella specifica area di interesse.

2. Il corpo docente è nominato dal Comitato di gestione su proposta del Comitato Scientifico.

Art. 9 – Frequenza

1. È obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo.

2. Non sono possibili ulteriori assenze anche giustificate.

3. Nell'ipotesi che, per gravi motivi, non sia più possibile al Partecipante la frequenza, questi potrà chiedere alla Direzione di sospendere la frequentazione ed essere ammesso a frequentare il successivo biennio della Scuola, fermo restando che il Partecipante resta obbligato al pagamento dell'intero corso di formazione biennale delle rate relative al corso di cui abbia usufruito, secondo quanto stabilito dal Comitato di gestione.

4. La rilevazione delle presenze sarà effettuata a inizio e fine di ogni giornata di corso con firma che dovrà essere apposta personalmente dal Partecipante o con altro sistema informatico di rilevazione delle presenze. L'effettiva presenza in aula sarà verificata dal Tutor.

5. Il mancato rispetto del Regolamento costituisce giusta causa di esclusione del Partecipante.

6. Al termine del biennio della Scuola potrà essere rilasciato, a richiesta dell'interessato, un attestato di mera frequenza con indicazione delle ore di effettiva partecipazione.

Art. 10 – Prove di esame, intermedie e finali. Attestato di conseguimento di alta formazione specialistica

1. È previsto un esame scritto e orale alla fine di ogni anno. Il mancato superamento della prova finale del primo anno prelude la frequenza del secondo.

2. Le prove consistono nella predisposizione di un atto o di un parere e nella trattazione orale di almeno tre argomenti approfonditi durante il corso.

3. La Commissione di esame, nominata dal Comitato scientifico, è composta da tre membri: un avvocato, che presiede la Commissione, un magistrato e un professore universitario.

4. La Commissione è scelta tra i docenti del corso e viene nominata almeno un mese prima del calendario delle prove finali, che viene pubblicato sul sito di UNQM e della SSA insieme ai componenti della Commissione.

5. Sono nominati anche tre commissari supplenti: un avvocato, un magistrato e un docente universitario.

6. I componenti supplenti interverranno in caso di impedimento dei componenti effettivi.

7. Ciascuno dei componenti della Commissione esprimerà il proprio voto per ogni singola prova in decimi. L'esito dell'esame sarà positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 18/30 in ogni prova, scritta e orale.

8. All'esito positivo dell'esame finale seguirà il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione specialistica conseguita.

9. L'attestato di conseguimento di alta formazione specialistica non costituisce titolo automatico per l'iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti, allorché

verranno istituiti, fermo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1, n. 3.

Art. 11 Quota e bando di iscrizione

1. Entro il 15 settembre, salvo proroghe, di ciascun anno viene pubblicato sul sito di UNQM e dell'Ateneo di Ferrara, il Bando per l'iscrizione alla Scuola con il termine di presentazione della domanda, le modalità di presentazione e di pagamento della relativa quota di partecipazione, le modalità di ammissione e di selezione.

2. L'iscrizione deve essere perfezionata, entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione di ammissione alla Scuola, con il pagamento della prima rata. Tale comunicazione perverrà a mezzo pec e con lo stesso mezzo il Partecipante, nelle successive 48 ore, invierà copia della contabile bancaria del bonifico effettuato. In difetto l'iscrizione si riterrà rinunciata, fermo restando che il Partecipante rimarrà comunque tenuto a corrispondere l'importo di € 100,00 a rifusione delle spese sostenute dalla Scuola.

3. Calendario e programma saranno consultabili sul sito web come sopra.

4. Il mancato tempestivo pagamento delle rate o il mancato invio della contabile del bonifico entro i termini fissati dal bando costituiscono causa di esclusione dalla Scuola;

5. L'esclusione o ritiro dalla Scuola l'iscrizione non esonera l'iscritto dal pagamento dell'intero corso di formazione biennale / delle rate relative al corso di cui abbia usufruito secondo quanto stabilito dal Comitato di gestione.

Art.12 – Norma transitoria

La Scuola e i relativi programmi potranno essere soggetti nell'organizzazione e nello svolgimento alle modifiche che si renderanno necessarie per il loro migliore svolgimento, alle modifiche normative e giurisprudenziali avvenute e per la conformità alla normativa sulle specializzazioni forensi.

Art. 13 Approvazione e pubblicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, approvato dal direttivo UNQM, con le eventuali successive implementazioni del Comitato di gestione a ciò delegato, sarà pubblicato sul sito web di UNQM.

2. Il presente regolamento potrà essere modificato, per renderlo conforme a normative o esigenze formative e didattiche sopravvenute o a nuove normative anche regolamentari.